



COMUNE DI DAVAGNA

Citta' Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE
SEDUTA Pubblica

DELIBERAZIONE N. 9

Adunanza del **30-03-2017**

Codice Ente: 0210

OGGETTO: Conferma aliquote TASI anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali, che all'appello risultano:

		Pr./As.
MALATESTA ROMILDO	Sindaco	P
RIMASSA PAOLINO	Vice Sindaco	P
RICCI ANNA	Consigliere	P
RICCI VALTER	Consigliere	P
RICCI JESSICA	Consigliere	P
CAVAGNARO CARLO	Consigliere	P
POGGI FLAVIA	Consigliere	P
CURRELI STEFANO	Consigliere	P
POGGI ELMO	Consigliere	P
CHIAPPE IVANO	Consigliere	P
SCHENA GAETANO	Consigliere	P
Totale		11 0

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Massimiliano Morabito**


Accertata la validità dell'adunanza il Signor **ROMILDO MALATESTA** nella sua qualità di **SINDACO** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000
In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

PARERE TECNICO

Si esprime parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00


Davagna, 30-03-2017


IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Massimiliano Morabito)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 30-03-2017


IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Massimiliano Morabito)

Del. C.C. n. 9 del 30-03-2017

Il consigliere Schena chiede come mai trattandosi di un parziale rimborso dei costi per i servizi offerti si faccia distinzione sulla base della categoria catastale.

Il consigliere Ricci A. risponde che la Tasi sulla prima casa la pagano solo gli immobili di pregio presenti nel comune di Davagna in misura irrisoria. Quindi tale imposta di fatto non ha impatto sulla cittadinanza.

Il consigliere Ricci V. propone di equiparare le aliquote previste per la prima e la seconda casa

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- il secondo presupposto è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2016, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

DATO ATTO che la Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) ha apportato, fra le altre, le seguenti modifiche:

- l'esenzione dalla TASI per le abitazioni principali del possessore od utilizzatore ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. b);
- la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU degli immobili dati in comodato d'uso dal soggetto passivo, ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano come abitazione principale a partire dal 01.01.2016, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1 comma 10 lettera 0a);

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

PRESO ATTO che la legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 26, modificata dalla L. 232/2016 art. 1 comma 42, la quale prevede al fine del contenimento del livello complessivo di pressione tributaria, anche per l'anno 2017, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

PRESO ATTO che la Legge di stabilità n. 208/2015 modificata dalla L. 232/2016, ha confermato anche per l'anno 2017 l'esenzione sull'abitazione principale e relative pertinenze sulla TASI;

RILEVATO che per quanto sopra esposto, così come chiarito dalla Legge di Stabilità 2016, si confermano le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), da applicare per l'anno 2017, nella misura del 2.10 per mille per tutte le tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, del 2.30 per le categorie D, esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3 bis del Decreto Legge n.557/93 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994) e le Aree Fabbricabili, come riportate nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
9,00	2,10	11,10 per mille	Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dalle altre tipologie di immobili con aliquota IMU differenziata.
4,00	2,00	6,00 per mille	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, limitatamente alle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
7,60	//	7,60 per mille	Per le Aree Edificabili
7,60	2,30	9,90 per mille	Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettito IMU è interamente devoluto allo Stato e sui quali non viene applicato nessun aumento da parte del Comune.

RITENUTO opportuno, altresì, confermare la riduzione di aliquota nella misura del 0,40 per mille per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, tenute a disposizione, libere e non occupate, dai residenti nel Comune di Davagna;

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote, nonché delle detrazioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2017, risulta presumibilmente pari ad euro 149.217,31, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente nell'allegato A, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 34,20%;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, solo a seguito dell'approvazione da parte dell'organo consiliare, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 3 (tre: Chiappe, Poggi Elmo, Schena), astenuti n. 1 (uno: Ricci Valter), essendo in numero di 11 (undici) i Consiglieri presenti e in numero di 10 (dieci) i consiglieri votanti;

DELIBERA

1. **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **L'ADOZIONE** del presente provvedimento quale atto propedeutico all'approvazione del documento unico di programmazione 2017-2019, del bilancio pluriennale 2017-2019 e del bilancio annuale di previsione 2017;
3. **DI CONFERMARE**, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2017, come specificato in premessa;
4. **DI DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, come disciplinato dall'art. 1 comma 677, della Legge n. 147/2013, come integrato dal D.L. n. 16/2014 e di rispettare l'art 1 comma 26 della Legge di stabilità 208/2015 per l'anno 2016;
5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
6. **DI DARE ATTO** che le aliquote che qui si confermano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2017 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati nell'allegato A, nella misura stimata del 34,20% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
7. **DI PROVVEDERE**, a seguito dell'approvazione da parte dell'organo consiliare, alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata votazione avente il medesimo esito della precedente, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(ROMILDO MALATESTA)

Romildo Malatesta



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimiliano Morabito)

Massimiliano Morabito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 21 APR. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Davagna, li 21 APR. 2017




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimiliano Morabito)

Massimiliano Morabito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Davagna, li 21 APR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimiliano Morabito)

Massimiliano Morabito

		<i>Polizia Municipale</i>	
	dettaglio	riepilogo	
personale (compresa IRAP)		€ 49.851,67	
materie prime e beni di consumo		€ 3.400,00	
spese per servizi		€ 4.500,00	
spese per godimento beni di terzi			
Trasferimenti			
- per la gestione associata del servizio			
Interessi passivi			
Ammortamenti			
Oneri straordinari			
TOTALE		€ 57.751,67	

		<i>Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</i>	
	dettaglio	riepilogo	
personale (compresa IRAP)		€	87.113,19
materie prime e beni di consumo		€	33.444,78
-carburante	€ 6.000,00		
-manutenzione mezzi	€ 8.844,78		
-acquisto vestiario operai	€ 1.000,00		
-manutenzione strade	€ 17.600,00		
spese per servizi		€	29.601,23
-spese telefonia	€ 2.500,00		
-assicurazioni	€ 7.351,23		
-bolli	€ 1.000,00		
-manutenzione strade	€ 18.000,00		
-spese postali	€ 750,00		
spese per godimento beni di terzi			
Trasferimenti			
- per la gestione associata del servizio			
Interessi passivi		€	81.592,98
Ammortamenti			
Oneri straordinari			
TOTALE		€	231.752,18

	<i>Illuminazione pubblica e servizi connessi</i>	
	dettaglio	riepilogo
personale (compresa IRAP)		€ 52.876,80
materie prime e beni di consumo		
spese per servizi		€ 90.750,00
-illuminazione pubblica (consumo e.e.)	€ 82.000,00	
-manutenzione impianti	€ 8.000,00	
-spese postali	€ 750,00	
spese per godimento beni di terzi		
Trasferimenti		
- per la gestione associata del servizio		
Interessi passivi		€ 2.365,42
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
TOTALE		€ 145.992,22

	<i>Servizi di protezione civile</i>	
	dettaglio	riepilogo
personale (compresa IRAP)		
materie prime e beni di consumo		
spese per servizi		€ 800,00
-contributo squadra antincendio	€ 800,00	
spese per godimento beni di terzi		
Trasferimenti		
- per la gestione associata del servizio		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
TOTALE		€ 800,00

	<i>Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale</i>	
	dettaglio	riepilogo
personale (compresa IRAP)		
materie prime e beni di consumo		
spese per servizi		
-contributo squadra antincendio		
spese per godimento beni di terzi		
Trasferimenti		
- per la gestione associata del servizio		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
TOTALE		€ -

	Costi
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 231.752,18
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 145.992,22
Servizi di protezione civile	€ 800,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territ. e amb.	€ -
Polizia Locale	€ 57.751,67
Totale	€ 436.296,07
Gettito stimato TASI	€ 149.217,31
% Grado di copertura dei costi	34,20